

GIURISPRUDENZA CASA

«L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non ne è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 cod. civ.. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore». Nella specie, di cui alla inedita sentenza inedita n. 8526/20 della Cassazione, la riconsegna era avvenuta per consentire che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla quale il deterioramento non aveva avuto alcuna incidenza economica.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

